

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

L'agenzia delle entrate nella circolare 26/E del 1 giugno ricorda che secondo il principio contenuto nell'art. 47 del Tuir la **restituzione di riserve di capitale**, per il socio di una società di capitali, sono **irrilevanti sotto il profilo reddituale**, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se la restituzione (assegnazione) eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio.

Nel caso invece l'assegnazione avvenga con la **distribuzione di riserve di utili**, l'incasso del dividendo da parte del socio costituisce, di regola, **reddito per il percettore** e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione. Se sono stati assegnati beni il dividendo si determina in misura pari al valore normale degli stessi.

Tuttavia, prosegue, l'articolo 1, comma 118, esclude le assegnazioni dalla disciplina delle disposizioni dell'articolo 47 del TUIR, in quanto intende garantire che non scattino le presunzioni previste dalla stessa disposizione.

La conseguenza è che **l'imposta sostitutiva pagata dalla società libera anche il socio da ulteriori imposte nel limite del valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l'imposta sostitutiva** che si considera prelevata a titolo definitivo.

UNICO PRECOMPILATO

Quest'anno, l'Agenzia delle Entrate ha reso **disponibile** sul proprio sito internet non solo il modello 730 precompilato (come già avvenuto lo scorso anno), ma anche il **modello Unico PF precompilato**. In sostanza, la stessa tipologia di dati visibile dalle persone fisiche nei modelli 730 precompilati (dati del modello Cu, interessi per mutui ipotecari per prima casa, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali o alla previdenza complementare eccetera) è ora visibile e utilizzabile anche dai contribuenti che devono inviare il modello Unico PF 2016.

Nel sito delle Entrate, questi dati sono inseriti nei **modelli Unico Web e Uniconline**, dedicati alle persone fisiche. Il primo consente di compilare i principali quadri del modello Unico (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software, ma non può essere utilizzato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva. Questi ultimi possono utilizzare Uniconline, che è un software completo, che va installato sul proprio pc.

Per il nuovo modello Unico precompilato (che interessa circa 10 milioni di contribuenti), **a differenza di quanto avviene per il 730 precompilato, non è "prevista la possibilità di delegare soggetti terzi a prelevare i dati dell'Agenzia"** (comunicato delle Entrate 15 aprile 2016).

IMU PER IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In merito **alle pertinenze** concesse in comodato, il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n.1 del 2016 ha specificato che **valgono** anche in questo caso, **i limiti previsti per le agevolazioni delle abitazioni principali**.

In particolare, per le abitazioni principali la norma prevede **un vincolo al numero e al tipo di pertinenza agevolabile ai fini IMU/TASI**:

- **un solo garage o autorimessa (C/6)**
- **una sola cantina/solaio (C/2)**
- **una sola tettoia chiusa/aperta (C/7).**

Come introdotto, **il Dipartimento delle finanze** nella risoluzione n. 1 del 2016 **ha ritenuto che anche per le abitazioni concesse in comodato valgono gli stessi limiti**, così che se il comodante concede due C/6, la riduzione del 50% della base imponibile si applica solo per uno di essi.

Le implicazioni sono di rilievo, **in quanto nel caso di concessione in comodato di un'abitazione e di due pertinenze della medesima categoria catastale**:

1. per una pertinenza opera la riduzione della base imponibile al 50%;
2. per una pertinenza non opera la riduzione della base imponibile al 50%;
3. il comodatario, in qualità di detentore, **per la seconda pertinenza deve corrispondere la Tasi.**

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 1, comma 82 ha modificato l'articolo 15, comma 1, del TUIR (DPR 917/86). Viene così riconosciuta **la detrazione al 19%**:

- **delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo**
- **di quanto pagato a fronte dell'esercizio dell'opzione finale per il riscatto dell'immobile.**

La detrazione dall'imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che soddisfano **i seguenti requisiti**:

- **possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro**
- **non hanno compiuto 35 anni di età.**

LEASING ABITATIVO - AGEVOLAZIONI

L'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni previste per il leasing abitativo nella Circolare 27/E del 13 giugno 2016 in cui ha specificato che **le condizioni non sono richieste per l'intera durata del contratto ma al momento della stipula.**

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all'età. In particolare:

1. per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta:

- su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro
- su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di 20.000 euro;

2. per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati:

- 4.000 euro per i canoni e oneri accessori
- 10.000 euro per il prezzo di riscatto.

E' stato inoltre chiarito che la detrazione è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" patuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente. In merito agli oneri accessori non sono detraibili:

- gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili,
- gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice.

MAXI AMMORTAMENTI E STUDI DI SETTORE

Come noto, la Finanziaria 2016 ha previsto a favore delle imprese/ lavoratori autonomi che effettuano investimenti **in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016**, la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40%.

Tale incremento rileva in sede di determinazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing deducibili nell'ambito del reddito d'impresa / lavoro autonomo.

Il maggior valore così determinato, oltre a non avere rilevanza IRAP, non ha effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per tale ultima fattispecie nell'ambito dei modelli studi di settore sono stati introdotti specifici righi nel quadro F / G.

PROROGA DEI VERSAMENTI DI UNICO PERSONE FISICHE

Recentemente il MEF ha annunciato che è stato predisposto l'apposito DPCM contenente la proroga del termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2016, **per i soggetti interessati dagli studi di settore.**

La proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti minimi / forfetari. I versamenti possono essere quindi effettuati:

- entro il 6.7.2016 senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7 al 22.8.2016 (il 20.8 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga abbraccia anche il versamento del diritto CCIAA 2016.

Rimane fissato al 16.6 e 18.7.2016 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti non interessati dagli studi (privati, soggetti ai parametri, ecc.).

Per i soci di srl non trasparenti la proroga vale solo per i versamenti Inps

L'ESTROMISSIONE DEL BENE STRUMENTALE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni (attesi) chiarimenti in merito all'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale.

In particolare è stato precisato / confermato che:

- ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva (8%) è possibile utilizzare **il valore catastale ovvero il valore di mercato;**
- la base imponibile ai fini IVA è rappresentata dal prezzo di acquisto, comprensivo delle spese sostenute per riparare / completare il bene, al netto del relativo deprezzamento;

- l'estromissione si perfeziona con l'indicazione dei relativi dati nel mod. UNICO. **L'omesso / insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non inficia la validità** dell'operazione che risulta regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.

COMUNICAZIONE ANOMALIE STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle Entrate sta "inviando" ai contribuenti e agli intermediari che hanno trasmesso le relative dichiarazioni una comunicazione contenente le anomalie riscontrate nei modelli studi di settore **per il triennio 2012 – 2014**.

Tali comunicazioni non sono più spedite in forma cartacea, bensì "inserite" **direttamente nel Cassetto fiscale del contribuente**.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'apposito software utilizzabile per fornire eventuali chiarimenti e precisazioni in merito alle predette anomalie.

Quest'anno sono state individuate 8 nuove tipologie di anomalie riferite ad ulteriori casi di soggetti esercenti attività d'impresa con incongruenza tra studio di settore applicato e dati strutturali indicati nel modello studi di settore.

NOVITA' LAVORO

RATEAZIONE CONTRIBUTI INPS

L'INPS, con Messaggio 24 maggio 2016, n. 2312, ha fornito precisazioni sulla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Il messaggio dell'Inps prevede che il **pagamento in forma rateale deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni** amministrative dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Il principio di unicità della domanda di rateazione, pertanto, comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, nel caso ad esempio la presentazione sia avvenuta in assenza di estratto contributivo, la Sede che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la "*mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni*".

Qualora, diversamente da quanto previsto in tema di presentazione della domanda che interessi pluralità di posizioni in gestione presso Sedi diverse il contribuente o il suo intermediario abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, il medesimo provvedimento di reiezione dovrà essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande che in tal caso, oltre alla predetta motivazione "*mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni*" dovrà riportare le indicazioni da seguire per la corretta modalità di presentazione. Si ricorda che, a seguito di un eventuale provvedimento di reiezione **il contribuente può proporre una nuova istanza comprensiva dell'intera esposizione** debitoria denunciata e/o accertata .

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI VOUCHER

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto c.d. Jobs emanato in attuazione della legge delega n. 183 del 2014)

Il testo del comunicato stampa emanato alla fine della seduta annuncia che le modifiche apportate in relazione alla normativa sul lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) sono essenzialmente due:

1) La prima modifica è volta a garantire la **piena tracciabilità dei voucher**. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che **i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.**

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

2) La seconda **esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori**, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro).

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016, prevede **l'applicazione di una imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura **del 10 per cento**, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- **ai premi di risultato** di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
- nonché **alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**,

entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo, portando al contribuente benefici in termini di maggiori detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente, in quanto spettanti in misura decrescente rispetto al reddito complessivo.

Per quanto riguarda **il datore di lavoro**, l'agevolazione risulta **riservata**, come per il passato, **al settore privato**, comprendendo **anche le Agenzie di somministrazione**, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.

Inoltre nell'ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, **il beneficio può essere attribuito** anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti **da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale** (*il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni*).

L'agevolazione trova applicazione **con riferimento** ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, **a euro 50.000**.

Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato **tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente** conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, **anche se derivanti da più rapporti** di lavoro, e deve **comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni** di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR.

Gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computo della soglia reddituale di euro 50.000 nel caso **in cui siano stati sostituiti**, su scelta rimessa al dipendente, **con le prestazioni di welfare aziendale** che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Devono inoltre essere considerate **nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero**, anche se non assoggettate a tassazione in Italia.

Infine, rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche **la quota maturanda di TFR** richiesta dal lavoratore e **liquidata in busta paga**.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/2016.

NUOVO INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI

L'INPS, con la Circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce le istruzioni operative per la richiesta e il godimento del nuovo incentivo per le assunzioni, effettuate **dal 1° gennaio 2016, di lavoratori con disabilità**.

Tale incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall'INPS, in base alle risorse disponibili, **secondo l'ordine di presentazione delle apposite domande telematiche**.

Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2016 la gestione dell'incentivo in esame è affidata all'INPS.

INDENNITA' DI TRASFERTA E LIBRO UNICO LAVORO

Con specifico riferimento alla trasferta, la condotta di infedele registrazione sul LUL si configura in tutti i casi in cui, da un lato **il trattamento retributivo risulta diverso da quello effettivamente indicato**, dall'altro quanto indicato sul LUL si discosta dall'effettivo svolgimento fattuale del rapporto (**indicata la trasferta in presenza di diversa attività**).

SCADENZE

Mercoledì 15 giugno

**IMU
AGGIORNAMENTO RENDITA
CATASTALE**

Presentazione tramite la procedura DOCFA degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale mediante stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) al fine di escludere le eventuali “componenti impiantistiche” che, come previsto dalla Finanziaria 2016, non rilevano più per la stima diretta.

La presentazione dell’atto di aggiornamento entro il 15.6.2016 consente di “anticipare” l’effetto della nuova rendita catastale rideterminata dall’1.1.2016.

Giovedì 16 giugno

IMU 2016

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2016, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

TASI 2016

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente.

**MOD. UNICO 2016
PERSONE FISICHE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2015 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2015);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016);
- imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016);
- acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC;
- cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
- IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016);
- contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).

| | |
|--|--|
| <p align="center">MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE</p> | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| <p align="center">MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</p> | <p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| <p align="center">MOD. IRAP 2016</p> | <p>Versamento IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> |
| <p align="center">DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016</p> | <p>Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2016 (codice tributo 3850).</p> |
| <p align="center">STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</p> | <p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p> |
| <p align="center">RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p> | <p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.</p> |

Lunedì 27 giugno

| | |
|--|---|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). |
|--|---|

Giovedì 30 giugno

| | |
|--|--|
| 5% DELL'IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI | Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell'apposito elenco 2016, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione. |
| IMU DICHIARAZIONE 2015 | Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta. |
| TASI DICHIARAZIONE 2015 | La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI. |
| RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2016 | Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). |

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà giugno 2016

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*